

**PRESIDENTE.** La petizione a cui si riferisce il deputato Asproni porta il numero 1815.

Se non vi è opposizione, s'intenderà dichiarata d'urgenza.  
(La Camera approva.)

**RICCI G.** La petizione 1903, sporta da molti capitani di piccolo cabotaggio, è relativa al loro servizio nella guardia nazionale; io pregherei la Camera a rinviare questa petizione alla Commissione che deve fare il rapporto sulla legge relativa alla guardia nazionale.

(La Camera approva.)

**SI DETERMINA LA DISCUSSIONE DEL TRATTATO  
DI PACE COLL'AUSTRIA.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Cabella ha facoltà di parlare.

**CABELLA.** La Commissione incaricata dell'esame del trattato di pace si è radunata ieri sera per prendere comunicazione dei documenti che si dicevano dal Ministero degli esteri trasmessi alla Presidenza; ma essa si trovava ridotta a due soli membri, poichè tre sono in congedo, l'altro è assente, ed il terzo non essendo ieri intervenuto alla seduta, non ebbe avviso che la Commissione si radunava. I due membri presenti esaminarono i nuovi documenti trasmessi alla Presidenza, e trovarono che si riducevano ad un solo, di cui la Commissione aveva già avuto comunicazione verbale dal ministro che reggeva allora gli affari esteri, e che ora regge gli interni. Perciò non vi può essere luogo ad alcuna variazione nelle conclusioni prese dalla Commissione. Se vi fossero stati documenti nuovi, sarebbe stato allora nostro dovere di pregare la Camera ad aspettare che gli altri membri della Commissione potessero essere chiamati in Torino onde poterli esaminare; ma siccome il documento che credevasi nuovo è già conosciuto, e non potrebbe esserne mutato il rapporto già fatto, perciò abbiamo creduto di poter prendere sopra di noi la dichiarazione (che possiamo fare con tutta sicurezza a nome della Commissione), non essere il caso di mutare le conclusioni già prese; quindi, sotto questo rapporto, la Camera non troverebbe ostacolo a passare alla discussione del trattato. Siccome però è giusto che i membri della Commissione possano essere presenti alla discussione, così io pregherei la Camera a voler dare un tempo sufficiente perchè possano recarsi a Torino per il giorno della discussione, il quale parrebbe che non potrebbe essere fissato prima di martedì della settimana ventura.

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera a questo riguardo, cioè se intenda che la discussione sul trattato di pace abbia luogo martedì della settimana ventura.

(La Camera approva.)

Deggio pure consultare la Camera sulle conclusioni prese dalla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge che aveva per oggetto di far autorizzare la città di Torino ad aprire un imprestito.

La Camera ha inteso che la Commissione ha conchiuso di passare all'ordine del giorno motivato su quel progetto di legge.

*Molte voci.* Vuole essere stampato.

**PRESIDENTE.** Desiderava sapere se la Camera credeva di occuparsene fin d'ora, ed ora che sento che vuole essere stampato per fargli tenere la via ordinaria delle relazioni sui progetti di legge, non mi resta più nulla a dire.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per l'ordinamento dei tribunali di commercio. (V. vol. *Documenti*, pag. 86.)

Essendosi nella tornata di ieri data lettura dei due progetti del Ministero e della Commissione, la discussione generale è ora aperta.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Signori, come si raccoglie dall'elaborato rapporto della Commissione, questa ha adottato in massima il progetto del Ministero, e volle anche essere larga al Ministero medesimo di qualche encomio per aver dato spinta ad un vero progresso in questo importante ramo dell'ordine giudiziario.

Vari però sono i punti del progetto ministeriale, nei quali la Commissione si trova discorde dal Ministero, attalchè ella credette opportuno di contrapporre al progetto ministeriale un altro progetto di legge sulla materia medesima.

Io penso essere cosa utile, e che non sarà disgradita alla Camera, di dare una generale occhiata sopra i punti principali di divergenza tra il progetto ministeriale e quello della Commissione.

Questa discussione comparativa, sebbene succinta, fra i due progetti, del Ministero l'uno e della Commissione l'altro, produrrà il frutto di dare qualche giustificazione a favore del Ministero, intorno alle considerazioni che lo mossero a concepire la legge nel tenore che essa venne presentata alla Camera, ed inoltre questa medesima comparativa discussione dei due progetti che stanno a fronte l'uno dell'altro preparerà il giudizio della Camera sulla preferenza a darsi più all'uno che all'altro di essi nei punti nei quali sono fra di loro discordanti.

Una prima divergenza che s'incontra fra il progetto ministeriale e quello della Commissione riflette una lacuna che la Commissione credette di trovare nel progetto del Ministero, in quanto che questo progetto non parli nè punto nè poco della procedura che debba osservarsi nei nuovi tribunali di commercio.

Crede il Ministero di potersi facilmente giustificare sul punto di questa supposta lacuna.

L'oggetto della legge si è quello di provvedere all'organizzazione dei nuovi tribunali da sostituirsi ai consolati ed ai tribunali di commercio ora esistenti.

Quindi, la nuova legge doveva aver per tema il determinare quali fossero i luoghi nei quali questi nuovi tribunali dovessero istituirsi; quali le persone di cui dovessero comporsi; quale ne dovesse essere il numero; come dovesse procedersi all'elezione dei membri componenti questi nuovi tribunali.

Ecco il tema principale della nuova legge. Quindi sarebbe stato estraneo al vero oggetto della legge medesima l'occuparsi in essa della procedura da osservarsi davanti ai nuovi tribunali di commercio.

D'altronde, o signori, la sede propria delle regole del procedimento giudiziario da osservarsi davanti la giurisdizione consolare è, come ognuno sa, nel Codice di procedura civile, dove s'incontrano disposizioni espressamente rivolte a stabilire il procedimento commerciale, il quale richiede minor numero d'atti, più semplicità di forme e maggiore speditezza, onde agevolare quanto più si possa l'andamento delle